

Interrogazione n. 3-01387

Sen. Taricco (PD)

11 Commissione Senato della Repubblica

18 giugno 2020

Sulle nuove disposizioni relative all'utilizzo dei buoni pasto da parte dei lavoratori

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulle nuove disposizioni relative all'utilizzo dei buoni pasto da parte dei lavoratori la cui disciplina è regolamentata ad opera del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 122 del 7 giugno 2017 e, dal punto di vista del trattamento fiscale, da ultimo modificata per effetto dell'art. 1, comma 677, della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020) che ha elevato da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, nello stesso tempo, ridotto da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico.

Al riguardo, l'On.le interrogante fa presente l'importanza del mercato in questione sia in relazione ai numerosissimi lavoratori, pubblici e privati, che usufruiscono del servizio, sia in relazione agli esercenti che lo rendono e alle società emittitrici dei medesimi buoni. Tuttavia, solleva dubbi sulla sostenibilità economica del sistema che comporterebbe ricadute negative a carico degli esercenti sui quali graverebbero i costi connessi all'utilizzo dei ticket citando, in tal senso, il caso del fallimento del noto fornitore di buoni pasto, Qui Group.

Su tale aspetto, il Ministero dello sviluppo economico, competente in materia e pertanto interpellato al riguardo, ha precisato che con il decreto n. 122/2017, il Ministero dello sviluppo economico si è limitato, come da delega regolamentare, a individuare gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori.

In tal senso, il decreto in parola nel fissare le linee guida degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili ha precisato che detti accordi devono contenere: la durata del contratto, le condizioni economiche ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta; le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza; l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto; l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati; l'indicazione del termine, non inferiore a 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate e l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente.

Un'apposita disposizione finale contenuta nel medesimo decreto ha previsto un monitoraggio degli effetti del provvedimento al fine di consentire la verifica delle norme introdotte; tale attività di verifica è demandata a questo Ministero in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Autorità nazionale anticorruzione, previa apposite consultazioni.

Ciò premesso, il Ministero dello sviluppo economico ha fatto altresì presente che successivamente all'adozione del predetto decreto la c.d. legge per la concretezza amministrativa (Legge n. 56 del 2019) ha novellato il Codice dei contratti pubblici proprio nella parte dedicata alla disciplina dei servizi di ristorazione, richiedendo la previsione contrattuale di una garanzia fideiussoria che le società emittenti devono consegnare agli esercizi convenzionati, stabilendo quindi che:

- Gli accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati.

-Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 122 del 2017 le modificazioni necessarie ad adeguarlo alla disposizione "che reca l'obbligo della fideiussione".

-Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese bancarie e le imprese assicurative o le loro associazioni rappresentative, sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dall'articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Proprio la disciplina appena citata mira a porre rimedio ai problemi citati dall'interrogante sorti in seguito alla risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti conseguenti al fallimento della Qui!Group.

Allo stato, anche al fine di consentire il predetto monitoraggio e di approfondire nel confronto con i vari soggetti coinvolti le problematiche connesse all'adozione del nuovo testo regolamentare, il Ministero dello sviluppo economico ha avviato un Tavolo di confronto al quale partecipano oltre che i rappresentanti delle varie Amministrazioni competenti sul tema (MIT, ANAC, MEF, CONSIP) anche i rappresentanti delle principali associazioni di settore coinvolte (ABI, ANIA, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENJI, FEDERDISTRIBUZIONE, ANCC COOP, ANCC CONAD, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, ANSEB).

Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che, a causa del periodo di sospensione delle procedure dovuto all'emergenza sanitaria causa Covid-19, sono stati sospesi i Tavoli di confronto, i quali saranno riavviati non appena possibile.

Ferme restando le attribuzioni in capo al MEF e alla Consip, per gli aspetti contrattuali e di gara, nell'ambito dei lavori del predetto Tavolo, già riunitosi in data 22 gennaio scorso, e che si riunirà, come detto, appena possibile, potranno essere approfondite le varie tematiche correlate alla funzionalità del sistema comprese quelle evidenziate nell'interrogazione in oggetto - connesse ai rapporti contrattuali intercorrenti tra stazione appaltante ed esercenti convenzionati che, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, erogano il servizio in questione — atteso che al medesimo partecipano le Amministrazioni competenti, comprese MEF e Consip S.p.A., con le quali potranno essere vagliate le iniziative del caso.

In conclusione, nella consapevolezza della rilevanza delle questioni sottese all'interrogazione, si conferma l'interesse del Governo al dovuto approfondimento al fine di agevolarne la risoluzione.